



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/9 DEL 15.2.2011

Oggetto: Legge regionale 17 novembre 2010 n. 15 art. 1 “Sostegno al comparto ovicaprino”. Modifica e integrazione delle direttive di attuazione allegate alla deliberazione n. 42/1 del 26.11.2010

L'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che, con l'art. 1 della recente legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, è stato istituito un importante aiuto, in regime de minimis, a favore dei produttori del comparto ovicaprino, a condizione che si impegnassero a partecipare a forme di aggregazione dell'offerta e adottassero una griglia di qualità del latte. La Giunta regionale ha successivamente approvato le direttive di attuazione con Deliberazione n. 42/1 del 26.11.2010, alle quali ha fatto seguito l'emissione del relativo bando.

L'Assessore, a tal proposito, riferisce che, come previsto nella normativa, entro fine dicembre 2010, è stata adottata la graduatoria regionale degli aventi diritto all'aiuto in oggetto e il relativo elenco delle domande escluse. Da un'analisi dei motivi di esclusione e dalle richieste di riesame che stanno pervenendo all'Amministrazione emerge, in un numero significativo di domande di aiuto, una casistica legata alla sussistenza di irregolarità meramente formali.

L'Assessore richiama, pertanto, gli obiettivi della misura, che incentiva soprattutto la nascita di organizzazioni di produttori forti, che rappresentino il livello più alto possibile di aggregazione del potenziale economico del sistema ovicaprino. Detto altrimenti, è opportuno, in questa fase, coinvolgere il maggior numero possibile di operatori che, intendendo aderire agli obiettivi incentivati, possiedano i requisiti d'accesso individuati dalla Giunta regionale, pur essendo incorsi in errori formali nella presentazione delle domande d'aiuto.

Nel contempo, è necessario però salvaguardare i diritti acquisiti dai beneficiari che hanno correttamente espletato le procedure di richiesta di aiuto, tanto è vero che le istanze di regolarizzazione/integrazione andranno a costituire una graduatoria di priorità inferiore rispetto a quella già adottata dall'Agenzia Argea.

Esposto quanto sopra, l'Assessore propone alla Giunta regionale di :



- autorizzare l'apertura dei termini per la presentazione delle richieste di integrazione per la regolarizzazione delle istanze già presentate, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 15/2010;
- consentire la presentazione delle richieste di integrazione a coloro che abbiano regolarmente presentato domanda di aiuto nei termini fissati dal bando e che siano in possesso dei requisiti di accesso alla misura alla data del 13 dicembre 2010, ma siano incorsi in omissioni o errori formali che ne abbiano determinato l'inclusione nell'elenco delle pratiche non ammissibili;
- disporre che le istanze regolarizzate, presentate ai sensi della presente deliberazione, siano incluse in una graduatoria suppletiva di pratiche ammissibili, di priorità inferiore alla graduatoria ordinaria adottata da Argea;
- demandare all'Agenzia Argea Sardegna l'emanazione degli atti per l'apertura dei termini al fine della regolarizzazione delle istanze, nonché la ricezione delle stesse, la loro istruttoria, la selezione e l'approvazione della graduatoria suppletiva, con l'adozione della relativa modulistica;
- disporre che i termini per la presentazione delle istanze non siano inferiori a 10 giorni dalla pubblicazione degli avvisi pubblici sui siti internet dell'Amministrazione regionale e dell'Agenzia Argea.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso il parere di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

- di autorizzare l'apertura dei termini per la presentazione delle richieste di integrazione per la regolarizzazione delle istanze già presentate, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 15/2010;
- di consentire la presentazione delle richieste di integrazione a coloro che abbiano regolarmente presentato domanda di aiuto nei termini fissati dal bando e che siano in possesso dei requisiti di accesso alla misura alla data del 13 dicembre 2010, ma siano incorsi in omissioni o errori formali che ne abbiano determinato l'inclusione nell'elenco delle pratiche non ammissibili;
- di disporre che le istanze regolarizzate, presentate ai sensi della presente deliberazione, siano incluse in una graduatoria suppletiva di pratiche ammissibili, di priorità inferiore alla graduatoria ordinaria adottata da Argea;
- di demandare all'Agenzia Argea Sardegna l'emanazione degli atti per l'apertura dei termini al fine della regolarizzazione delle istanze, nonché la ricezione delle stesse, la loro istruttoria, la selezione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/9

DEL 15.2.2011

e l'approvazione della graduatoria suppletiva, con l'adozione della relativa modulistica;

- di disporre che i termini per la presentazione delle istanze non siano inferiori a 10 giorni dalla pubblicazione degli avvisi pubblici sui siti internet dell'Amministrazione regionale e dell'Agenzia Argea.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Giorgio Oppi